



Città di Erice



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DI PROSSIMITA'

Sommario

Art. 1 – Premesse

Art. 2 – Definizione

Art. 3 – Autorizzazioni

Art. 4 - Ubicazione dell'apparecchiatura

Art. 5 - Materiali da introdurre nell'apparecchiatura

Art. 6 - Materiali da non introdurre nell'apparecchiatura

Art. 7 - Descrizione dell'apparecchiatura

Art. 8 - Gestione dell'apparecchiatura

Art. 9 – Benefici

Art. 10 - Riduzioni TARI o Tariffa Puntuale

Art. 11 - Revoca della riduzione TARI o Tariffa Puntuale

Art. 12 - Modalità di rinuncia

Art. 13 –Albo dei compostatori

Art. 14 – Condizioni a carico dell'utente

Art. 15 – Altre disposizioni

Art. 1 - Premesse

In conseguenza della decisione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare sul metodo di calcolo da utilizzare per la verifica del raggiungimento dell'obiettivo di avvio a riciclaggio dei rifiuti urbani, che ha scelto la seconda tra le quattro metodologie previste nella Decisione 2011/753/EU, il compostaggio locale o di prossimità entra nel report per il raggiungimento dell'obiettivo di riciclaggio del 50% dei rifiuti urbani di cui all'art.11, par.2 lettera a) della Direttiva 2008/98/CE .

Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, le regioni ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, incentivano le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come il compostaggio locale (compostaggio di prossimità).

La finalità dell'applicazione di tale pratica è la riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti biodegradabili ed al tempo stesso l'applicazione di principi della Direttiva 2008/98/CE ed in particolare l'art.4, che disciplina la gerarchia dei rifiuti e la politica di prevenzione, l'art.11, che fissa l'obiettivo del 50% di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti provenienti dai nuclei domestici e possibilmente di altra origine, da raggiungere entro l'anno 2020 e l'art.16, che stabilisce i principi di autosufficienza e prossimità nella gestione del ciclo dei rifiuti.

Art. 2 – Definizione

Visto, in particolare, l'art. 183 del D.Lgs.152/2006 il compostaggio locale, detto anche di prossimità, è il compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili, derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, condotto in apparecchiature che hanno una capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue e sono destinate esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel Comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e/o nei comuni confinanti che stipulano una convenzione con il comune ospitante l'apparecchiatura per il compostaggio di prossimità. Questa pratica si basa sulla raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti urbani che può essere conferita nell'apparecchiatura direttamente dall'utenza produttrice.

Art. 3 – Autorizzazioni

1. La disciplina delle autorizzazioni delle apparecchiature per il compostaggio locale è definita dal punto 7.bis dell'art. 214 del D.Lgs. 152/2006.
2. Il Comune è il soggetto destinatario della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) prevista dalla normativa per l'installazione delle apparecchiature necessarie allo svolgimento del compostaggio locale, ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90 come modificata dalla L. 7/8/2015 n° 124.
3. Il soggetto che intende attivare un'apparecchiatura per il compostaggio locale deve:
 - Nominare un soggetto gestore dell'apparecchiatura il quale deve possedere i requisiti di legge;
 - Predisporre un regolamento di gestione dell'apparecchiatura, da consegnare al Comune contestualmente alla SCIA;
 - Acquisire il parere favorevole da parte dell'ARPA competente (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente);
4. I soggetti che vorranno usufruire di un sistema di agevolazioni, quali sconti TA.RI. o Tariffa Puntuale, da riconoscere da parte del Comune all'utenza conferente o che vorranno ottenere in comodato d'uso le apparecchiature che il Comune sarà in grado di mettere a disposizione nelle modalità e nei tempi che saranno comunicati, dovranno garantire che il gestore dell'apparecchiatura sarà adeguatamente formato, prima dell'inizio dello svolgimento dei propri compiti ed abbia partecipato ad un corso erogato, o dall'impresa fornitrice dell'apparecchiatura, o da Enti competenti nel settore che dovranno rilasciare apposita attestazione.
5. Il gestore dell'apparecchiatura dovrà organizzare un'attività di informazione e comunicazione rivolta all'utenza conferente finalizzata a garantire il corretto conferimento della frazione organica nell'apparecchiatura.
6. L'apparecchiatura potrà avere una capacità di trattamento non superiore alle 80 T/anno.
7. E' consentita nello stesso Comune, l'attivazione di più apparecchiature, fermo restando il limite di capacità di ciascun sistema, che non dovrà superare quello consentito per legge.
8. Il compost prodotto potrà essere utilizzato dal gestore dell'apparecchiatura o da altro soggetto. Non potrà essere destinato alla vendita a meno che non soddisfi i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del D.Lgs n° 75 del 29/04/2010.

Art. 4 – Ubicazione dell'apparecchiatura

1. L'apparecchiatura dovrà essere ubicata in un'area del territorio comunale, destinatario della segnalazione certificata di inizio attività o del comune convenzionato con lo stesso, individuata nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs n. 42/2004).
2. L'apparecchiatura potrà essere posizionata all'interno di Centri Comunali di Raccolta, di Isole Ecologiche, di terreni agricoli e demaniali, previo rispetto della normativa prevista per il trattamento dei rifiuti organici in tali strutture e previo adeguamento dello spazio di localizzazione della stessa (allestimento di coperture e tettoie da realizzarsi nel rispetto della normativa vigente), al fine di salvaguardare le componenti elettromeccaniche della macchina dagli eventi atmosferici. Nel caso in cui l'apparecchiatura venisse ubicata nei centri comunali di raccolta, occorre tenere separata la porzione del centro ove è ubicata l'apparecchiatura.
3. La localizzazione dell'apparecchiatura dovrà essere nota e accessibile affinché il processo sia controllabile da parte degli organi deputati.

Art. 5 – Materiali da introdurre nell'apparecchiatura

1. Sono ammessi i rifiuti che consentano la produzione di compost in linea con i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del D.Lgs 29 aprile 2010, n. 75. Tali materiali potranno essere conferiti secondo il calendario dei giorni e degli orari previsto e approvato con formale provvedimento approvato dal Dirigente competente in materia, sentito l'assessore al ramo, che verrà presentato contestualmente alla segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento.
2. I conferimenti diretti (da parte dell'utenza) o indiretti (tramite servizio di raccolta) all'apparecchiatura potranno essere oggetto di verifiche e controlli, finalizzati a verificare il rispetto del regolamento vigente e della tipologia di rifiuti compostabili ammessi.
3. I conferimenti dei materiali compostabili all'interno dell'apparecchiatura dovranno essere effettuati direttamente dall'utenza produttrice, potranno avvenire o attraverso lo svuotamento del mastello contenente i rifiuti organici non imballati o attraverso il

conferimento di sacchetti contenenti i rifiuti organici. I sacchetti ammessi al conferimento della frazione organica saranno unicamente sacchi compostabili certificati a norma UNI EN 13432- 2002 (art 182-ter D. Lgs 152/2006 e s.mm. e ii.).

4. Sono materiali compostabili ammissibili nella apparecchiatura di compostaggio di comunità quelli previsti dall'allegato 3 del DM 266/2016 pubblicato in G.U.R.I. n. 45 del 23-02-2017 ovvero:

- a. i rifiuti biodegradabili di cucine e mense (ad esempio bucce e scarti di frutta e verdura, scarti vegetali di cucina pane rafferma o ammuffito, bucce di agrumi, fondi di caffè, filtri di tè, cenere);
- b. rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (ad esempio fiori recisi appassiti; foglie varie segatura, paglia, ramaglie, sfalci d'erba. rametti, trucioli cortecce e potature, pezzetti di legno o foglie non decomposti presenti nel compost maturo);
- c. segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci;
- d. scarti di cortecchia e legno dalla lavorazione della carta qualora non addizionati;
- e. materiale filtrante derivante dalla manutenzione periodica del biofiltro a servizio dell'apparecchiatura;
- f. imballaggi in carta e cartone;
- g. imballaggi in legno;
- h. carta e cartone non imbevuti di detersivi o prodotti chimici in genere- comunque in piccola quantità.
- i. avanzi di carne, pesce, salumi e formaggi sono da compostare in piccola quantità; in particolar modo carne e pesce, pur essendo materiali degradabili possono attirare animali indesiderati, come ratti e insetti. Per evitare l'insorgere di inconvenienti igienico-sanitari, ne è ammesso l'utilizzo solo se non provoca la diffusione di cattivi odori e/o la proliferazione di insetti e roditori.

6. I rifiuti di segatura, residui di taglio, legno, piallacci e gli imballaggi in legno sono ammessi solo se non trattati; sono esclusi i pannelli di truciolare.

7. Sono esclusi i rifiuti di carta e cartone contenenti inchiostro.

8. Rifiuti di carta, cartone e imballaggi in legno sono ammessi limitatamente alle quantità necessarie come strutturante e non superano il 20 per cento del totale dei rifiuti immessi nell'apparecchiatura.

9. Nelle apparecchiature sono, inoltre, ammessi come materiale strutturante i composti di legno vergine non inquinato quali pellet in legno non trattato, segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci, scarti di cortecchia e legno di pezzatura non superiore ai 2 cm.

Art. 6 – Materiali da non introdurre nell'apparecchiatura

Materiale da non compostare:

- plastica, gomma, materiali sintetici;
- vetro e ceramica;
- riviste patinate e carta con residui di vernice o carta oleata;
- legno trattato e/o verniciato;
- farmaci e antiparassitari;
- pile esauste,
- prodotti chimici,
- qualunque altro scarto che non sia citato all'art. 6, che possa contenere residui chimici o fisici non riconducibili a materiale organico biodegradabile.

Art. 7 – Descrizione dell'apparecchiatura

Per la pratica del compostaggio locale o di prossimità si possono utilizzare apparecchiature statiche ed elettromeccaniche adatte allo scopo di produrre compost da rifiuti urbani e che rispettino la normativa vigente.

Art. 8 – Gestione dell'apparecchiatura

1. L'apparecchiatura dovrà essere gestita da personale esperto, appositamente formato dotato di apposito attestato, rilasciato da Enti e/o Istituti competenti nel Settore.
2. Il gestore dell'apparecchiatura sarà individuato dal responsabile del Settore Rifiuti del Comune (nel caso in cui il responsabile dell'installazione dell'apparecchiatura sia l'Amministrazione comunale) o dell'Azienda del Comune che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti, o dal titolare dell'utenza che intende attivare tale pratica.
3. In ogni caso la nomina del gestore e l'accettazione dell'incarico dovranno risultare da un atto scritto e comunicato alla SRR territorialmente competente che a sua volta ne darà comunicazione all'Amministrazione regionale competente.
4. Il gestore dell'apparecchiatura ha l'obbligo di:
 - a. sovrintendere al corretto funzionamento della macchina;

- b. monitorare i seguenti parametri del processo di compostaggio:
 - temperatura
 - umidità
 - ph
 - frazioni estranee;
- c. provvedere alla gestione del biofiltro;
- d. controllare le caratteristiche del compost prodotto;
- e. attivare i necessari processi per garantire lo smaltimento del compost fuori specifica che dovesse formarsi;
- f. rispettare il regolamento di gestione dell'apparecchiatura presentato ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento;
- g. comunicare alle utenze conferenti, al gestore del servizio di raccolta e al Comune eventuali interruzioni del funzionamento dell'apparecchiatura dovuta a manutenzioni, rotture o altre motivazioni;
- h. garantire che l'accesso agli utenti che vorranno conferire direttamente nell'apparecchiatura avvenga secondo gli orari e i giorni previsti nel regolamento di gestione dell'apparecchiatura presentato ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento;
- i. vigilare che la sostanza organica venga conferita nell'apparecchiatura in sacchetti compostabili certificati come definito nell'art. 5 del presente regolamento, che il rifiuto conferito rispetti la composizione prevista negli articoli 5 e 6 del presente regolamento e che venga garantito il corretto bilanciamento tra materiale organico e strutturante.

5. Il conduttore dell'apparecchiatura dovrà garantire che il rifiuto organico venga conferito nell'apparecchiatura da parte delle utenze nel rispetto delle istruzioni impartite nelle campagne d'informazione;

6. Il gestore dell'apparecchiatura, al fine di consentire al Comune il riconoscimento delle riduzioni della TARI o della Tariffa Puntuale agli utenti che effettuano i conferimenti del rifiuto organico in modo diretto presso l'apparecchiatura, dovrà dotarsi di un registro in formato elettronico che consenta di:

- identificare e registrare gli utenti conferenti;
- registrare quantità o numero dei conferimenti effettuati per utenza.

7. Se il soggetto gestore dell'apparecchiatura coincide con il soggetto gestore del servizio di raccolta sarà sua cura indicare il numero di utenze conferenti ed i quantitativi di

rifiuto organico conferito nei giorni previsti, mantenendo un registro elettronico da cui si possano evincere questi dati.

8. Il registro dovrà inoltre permettere il monitoraggio della sostanza organica conferita, del compost prodotto, degli scarti e del compost fuori specifica.

9. Il compost fuori specifica e gli scatti saranno consegnati all'Azienda delegata che effettua il servizio di gestione dei rifiuti.

10. Comune può dare in gestione la compostiera:

- ad associazioni e cooperative che hanno al loro interno esperti nel settore ambientale e/o nel settore dei rifiuti nel rispetto della normativa vigente;
- professionisti qualificati che dimostrino di avere esperienza nel settore ambientale e/o nel settore dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 9 – Benefici

Le utenze che conferiscono direttamente il rifiuto organico presso l'apparecchiatura di compostaggio locale, con soluzione di continuità verificata dal conduttore dell'apparecchiatura, possono richiedere la riduzione tariffaria secondo le procedure previste nell'art. 10 del presente regolamento. La riduzione tariffaria è fissata dal Regolamento Comunale per la disciplina per la tassa sui rifiuti – TARI e sarà determinata annualmente contestualmente all'approvazione del Piano Economico Finanziario e alla definizione della TARI o della Tariffa Puntuale.

Il Comune riconosce a tutte le utenze domestiche conferenti degli organismi collettivi autorizzati al compostaggio di prossimità che svolgono correttamente e continuativamente la pratica, una riduzione della TARI o Tariffa Puntuale.

Il Responsabile dell'organismo collettivo che attua il compostaggio di prossimità provvederà a comunicare al Comune territorialmente competente, i nominativi degli utenti residenti nel medesimo comune che aderiscono all'iniziativa con soluzione di continuità in modo da consentirgli di usufruire degli sgravi TARI o Tariffa Puntuale previsti.

Art. 10 – Riduzioni TARI o Tariffa Puntuale

1. Per poter ottenere la riduzione TARI o Tariffa Puntuale, il contribuente deve presentare al gestore dell'impianto di prossimità destinatario della Segnalazione certificata di inizio

attività o convenzionato con lo stesso per la pratica del compostaggio, apposita istanza con autocertificazione contenente le seguenti dichiarazioni:

- a. essere residente nel Comune di Erice;
- b. dichiarare di conferire direttamente e continuativamente il proprio rifiuto organico presso l'apparecchiatura di compostaggio locale localizzata nelle apposite aree così come disciplinato dall'art. 4 comm. 2 del presente Regolamento (specificando l'ubicazione dell'apparecchiatura di conferimento);
- c. impegnarsi a proseguire con continuità il compostaggio locale secondo le modalità previste dall'apposito regolamento e coerentemente alle indicazioni ricevute dalla campagna di comunicazione attivata;
- d. impegnarsi a rispettare le regole per la selezione delle componenti della sostanza organica da avviare al conferimento nell'apparecchiatura di compostaggio locale prevista;
- e. conoscere ed accettare tutte le norme del presente regolamento per l'utilizzo dell'apparecchiatura di compostaggio locale, acquisizione e revoca della riduzione TARI o Tariffa Puntuale.

2. Acquisita la documentazione di cui al presente Regolamento, il responsabile dell'Ufficio Tributi, anche mediante sopralluoghi di verifica a campione, provvederà ad applicare lo sgravio fiscale sul ruolo TARI o Tariffa Puntuale a decorrere dall'anno successivo alla data dell'istanza ed in relazione alla TARI o Tariffa Puntuale

3. La suddetta documentazione verrà conservata agli atti dell'Ufficio Ambiente e dell'ufficio Tributi, quale unico documento regolante l'attribuzione dell'agevolazione tariffaria necessaria per la realizzazione dei controlli.

Art. 12 – Accertamento e revoca della riduzione TARI o Tariffa Puntuale

1. Il responsabile dell'impianto di prossimità è tenuto a consentire in qualunque momento l'esecuzione di sopralluoghi da parte del personale dell'Amministrazione o di altro personale appositamente incaricato, che provvederà alla verifica della localizzazione della struttura di compostaggio e all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio della frazione umida e verde, comunicando data e orari indicativi del sopralluogo.

2. Qualora, nel corso di un controllo, venga riscontrato che il compostaggio della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale attività venga realizzata solo parzialmente, in modo sporadico o non conforme a quanto stabilito nel presente regolamento, l'apparecchiatura verrà fermata e la relativa riduzione TARI o Tariffa Puntuale per i componenti dell'organismo collettivo potrà essere revocata, dietro verbale redatto dal personale incaricato ai controlli e con successiva comunicazione dell'Ufficio Tributi. Per ottenere nuovamente la possibilità di utilizzare l'apparecchiatura e la concessione della riduzione TARI o Tariffa Puntuale per gli utenti facenti parte dell'organismo collettivo, tale organismo dovrà attendere parere dal Comune di pertinenza, presentando nuova istanza con valore dall'anno successivo a quello della revoca.

3. L'effettuazione in modo improprio del compostaggio di comunità o, comunque, difforme dalle modalità e/o condizioni previste nel presente regolamento o successivamente impartite dal Comune, comporta altresì l'applicazione di una sanzione amministrativa:

- prima infrazione € 200,00
- seconda infrazione € 300,00
- terza infrazione e successive € 500,00

4. Le contestazioni emerse da accertamenti e controlli verranno notificate mediante consegna di copia del verbale all'utente, il quale potrà, nei 15 giorni successivi alla notifica, ricorrere contro la contestazione presentando le proprie motivazioni scritte al Comune. In caso di mancato ricorso la sanzione verrà automaticamente comminata.

5. Costituisce altresì causa di revoca dell'agevolazione tributaria l'accertamento a carico dell'utente del mancato rispetto delle modalità di conferimento degli altri rifiuti urbani prescritte dal vigente regolamento di igiene urbana. Qualora sia accertato a carico dell'utente il mancato rispetto di tali prescrizioni relative alle raccolte differenziate anche in presenza di compostaggio di comunità correttamente effettuato, la riduzione sarà revocata con modalità analoghe a quanto descritto nei punti precedenti.

Art. 11– Revoca della riduzione TARI o Tariffa Puntuale

1. L'effettuazione in modo improprio dei conferimenti diretti presso l'apparecchiatura di compostaggio locale o, comunque, difforme dalle modalità e/o dalle condizioni previste nel presente regolamento o successivamente impartite dal Comune, comporta l'immediata revoca della riduzione TARI o Tariffa Puntuale. Per ottenere nuovamente la concessione

della riduzione TARI o Tariffa Puntuale, l'utente a cui è stata revocata, dovrà presentare nuova istanza con valore dall'anno successivo a quello della revoca.

2. Le contestazioni emerse da accertamenti e controlli verranno notificate mediante consegna di copia del verbale all'utente, il quale potrà, nei 15 giorni successivi alla notifica, ricorrere contro la contestazione presentando le proprie motivazioni scritte al Comune. In caso di mancato ricorso la revoca sarà immediatamente esecutiva.

3. Costituisce altresì causa di revoca dell'agevolazione tributaria l'accertamento a carico dell'utente del mancato rispetto delle modalità di conferimento degli altri rifiuti urbani prescritte dal vigente regolamento di igiene urbana. Qualora sia accertato a carico dell'utente il mancato rispetto di tali prescrizioni relative alla raccolta differenziata, anche in presenza di compostaggio locale correttamente effettuato, la riduzione sarà revocata con modalità analoghe a quanto descritto nei punti precedenti.

Art. 12 – Modalità di rinuncia

Il richiedente che intende cessare di conferire direttamente il rifiuto organico prodotto all'apparecchiatura di compostaggio di prossimità, deve darne la preventiva disdetta al gestore dell'impianto, (che successivamente farà la comunicazione all'Ufficio Comunale di competenza) comunicando la data di cessazione delle operazioni di conferimento mediante apposito modello di rinuncia. La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione a partire dal bimestre solare successivo alla data di cessazione della pratica di compostaggio locale. L'eventuale recupero del beneficio non spettante avverrà mediante apposita iscrizione nella lista di carico suppletiva del medesimo anno o in quella principale dell'anno successivo.

Art. 13 – Albo dei compostatori

L'Albo Comunale dei compostatori è l'elenco degli utenti che dichiarano di trattare, in modo autonomo, i rifiuti compostabili secondo le disposizioni del presente Regolamento, non conferendoli al servizio pubblico e che desiderano accedere alle facilitazioni e sgravi previsti dall'Amministrazione comunale.

Il Comune di Erice si impegna a redigere un Albo compostatori contenenti i dati delle utenze che hanno effettuato il compostaggio e che sono risultati in regola con i controlli di

volta in volta effettuati dagli uffici ai sensi del presente regolamento. Tale Albo sarà periodicamente reso pubblico.

Art. 14 – Condizioni a carico dell'utente

L'utente che aderisce alla pratica del compostaggio è tenuto ad apporre il simbolo identificativo dell'utenza che pratica il compostaggio di prossimità.

Il simbolo deve essere chiaramente visibile e deve individuare univocamente l'immobile di riferimento. Il simbolo deve essere esposto con continuità per tutto il periodo di adesione.

Il simbolo potrà contenere anche indicazioni e simbologie accessorie oltre a messaggi di buona pratica.

Nel caso di utenti residenti in condomini o abitazioni plurifamiliari, il simbolo deve essere apposto su supporto visibile dall'addetto al ritiro dei rifiuti.

Art. 15 – Altre disposizioni

1. Il richiedente è tenuto e si impegna ad effettuare correttamente anche le raccolte differenziate organizzate dal servizio pubblico, ed in particolare la raccolta differenziata di carta, plastica e vetro.
2. Eventuale rifiuto verde proveniente da sfalci, potature o residui dell'orto, in esubero rispetto alla capacità di compostaggio dovrà essere conferito presso il centro di raccolta rifiuti o a "porta a porta".
3. Il Compost prodotto dal processo di compostaggio non potrà, in ogni caso, essere smaltito con altre frazioni.
4. E' vietata la miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti compostabili;
5. E' vietato introdurre nelle compostiere rifiuti diversi da quelli consentiti elencati nel presente Regolamento;
6. E' vietato depositare i rifiuti nella compostiera quando il loro volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio ed abbandonare i rifiuti nei pressi del medesimo contenitore;
7. E' vietata la combustione dei rifiuti di qualsiasi tipologia e natura;
8. Sono vietati l'abbandono, lo scarico ed il deposito di qualsiasi tipo di rifiuto compostabile su tutte le aree pubbliche e/ private;

9. E' vietata l'immissione di qualsiasi tipologia di rifiuti, inclusi quelli destinati al compostaggio, allo stato solido e/o liquido nelle acque superficiali e/o sotterranee.